

PATRIMONIO E TRUST

La successione necessaria

di Sergio Pellegrino

Dopo aver affrontato nei precedenti contributi la **successione testamentaria** e quella **legittima**, soffermiamoci sulla **successione necessaria**, che è funzionale a **tutelare i familiari più prossimi del de cuius**, che, anche **contro la volontà** di questi, hanno **diritto a ricevere parte del patrimonio**.

A **coniuge e figli** e, in mancanza di figli e loro discendenti, agli **ascendenti**, l'ordinamento **riserva** infatti inderogabilmente una **quota del patrimonio del coniunto deceduto**, variabile a seconda della **“qualità” e “quantità”** di **legittimari** presenti al momento dell'apertura della successione:

Casistica	Quota legittima	Quota disponibile
Presenza di un figlio, senza coniuge	1/2	1/2
Presenza di più figli, senza coniuge	2/3 da ripartire in parti uguali	1/3
Presenza del solo coniuge	1/2	1/2
Presenza di un figlio e del coniuge	1/3 ciascuno	1/3
Presenza di più figli e del coniuge	1/4 coniuge; 1/2 figli da ripartire in parti uguali	1/4
Presenza di soli ascendenti	1/3	2/3
Presenza di ascendenti e del coniuge	1/2 coniuge; 1/4 ascendenti	1/4

La quota di legittima deve essere calcolata sul **valore del patrimonio del de cuius esistente al momento del suo decesso**, tenendo però conto anche delle **donazioni da questi effettuate in vita**.

Per procedere alla quantificazione bisogna innanzitutto determinare il c.d. **relictum**, ossia il **valore dei beni caduti in successione**, includendo i beni che hanno formato oggetto di legati di specie e i crediti, mentre non devono essere considerati i diritti originari acquistati dagli eredi in occasione della morte del loro coniunto, così come quelli con durata commisurata alla vita del titolare, e da questo **sottrarre i debiti ereditari**.

Al **relictum** deve essere quindi **sommato il c.d. donatum**, per tenere conto di ciò che è stato **donato in vita** dal defunto sulla base del **valore al tempo dell'apertura della successione**.

Questa operazione si definisce **riunione fittizia del donatum al relictum**, perché si tratta di una **semplice operazione contabile** ed è finalizzata esclusivamente a **ricostruire l'intero patrimonio del defunto** per determinare l'ammontare della **quota disponibile** e, per differenza, quella della **quota di riserva**.

Riguarda **tutte le donazioni fatte in vita dal defunto a qualsiasi donatario**, ma non influisce in alcun modo sulla **situazione giuridica** dei beni donati, che potranno essere conseguiti dal legittimario solo attraverso l'azione di riduzione.

I **discendenti** e il **coniuge** del *de cuius* sono inoltre soggetti all'istituto della **collazione**, disciplinato dall'[articolo 737 cod. civ.](#), che ha la funzione di **neutralizzare le donazioni** fatte in vita dal defunto a loro favore, considerandole alla stregua di anticipazioni rispetto alla futura successione ed eliminando così le disparità fra le diverse posizioni.

Se discendenti e coniuge **accettano l'eredità**, devono **obbligatoriamente conferire nell'asse ereditario** quanto ricevuto dal defunto in donazione: il donante **può dispensare** il donatario dalla collazione **nei limiti però di quella che è la quota disponibile**.

La collazione è obbligatoria, ma soltanto in caso di accettazione dell'eredità, di modo che **qualora il valore del bene ricevuto in donazione sia superiore alla quota di eredità**, vi sarà la **convenienza a non accettare l'eredità sottraendosi così alla collazione**.

La collazione può avvenire **in natura** e quindi il bene donato non appartiene più al solo donatario, ma viene a **far parte della massa ereditaria**, divenendo oggetto di comproprietà fra i coeredi, ovvero **per imputazione**, e in questo caso il **valore dei beni ricevuti in donazione viene computato nella quota dell'erede donatario**, consentendo agli altri coeredi di disporre di una quantità di beni di corrispondente valore.

A **differenza della riunione fittizia del relictum e del donatum**, dunque, la **collazione**, che riguarda però soltanto i donatari più prossimi al defunto, determina un **incremento effettivo della massa ereditaria da dividere fra i coeredi**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)